

A cura di Alessia Noviello

Incentivo “Io Lavoro”

Publicato il Decreto Direttoriale ANPAL n.52/2020 che annulla e sostituisce il Decreto Direttoriale n.44/2020

Categoria: **Previdenza e Lavoro**
Sottocategoria: **Agevolazioni**

L’11 febbraio 2020, l’ANPAL, Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, ha pubblicato sul suo sito Istituzionale il Decreto Direttoriale n.44 del 6 febbraio 2020 contenente l’incentivo “Io Lavoro”, a distanza di qualche ora il decreto è misteriosamente sparito dal web ed il giorno seguente, l’Agenzia, pubblicava un nuovo Decreto Direttoriale, il n.52 dell’11 febbraio 2020, che al suo interno, tra i vari VISTO e CONSIDERATO, ammetteva un generico errore materiale e modificava il precedente decreto, di fatto sostituendolo con questo nuovo.

Ad oggi, quindi, l’incentivo “Io Lavoro” è disciplinato dal Decreto Direttoriale n.52 dell’11 febbraio 2020, che di seguito analizziamo.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Il quadro normativo	2
L’Incentivo “Io Lavoro”	3
Ambito Territoriale	3
Tipologie di Contratti incentivati	4
Importo dell’Incentivo	5
Rispetto della normativa europea	5
Cumulo	6
Procedura operativa	6
Scheda di Sintesi dell’Incentivo “IO LAVORO”	7
Riferimenti normativi	9
Allegato 1	
L’Esperto risponde	10

Premessa

Con uno stanziamento di € 329.400.000 a valere sul Fondo sociale europeo 2014-2020, Il nuovo incentivo "Io Lavoro" promuove le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e i contratti di apprendistato professionalizzante, destinate ai datori di lavoro che assumono nuovo personale tra l'1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale.

Il quadro normativo

Il Programma Operativo Nazionale, nell'ambito dei "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO)

visto l'elevato tasso di disoccupazione che caratterizza le Regioni del Mezzogiorno rende necessario introdurre un incentivo che favorisca le assunzioni di persone, con particolare riferimento ai giovani con difficoltà di accesso all'occupazione.



Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono state attuate misure volte a favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, come previsto dall'articolo 1 comma 247 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Considerata, poi, una disponibilità di risorse aggiuntive per l'attuazione di misure dirette alle persone per le Regioni "più sviluppate" connessa alla più recente modifica al PON SPAO, l'incentivo viene esteso a tutto il territorio nazionale e, l'ANAPL, con il Decreto Direttoriale n.52/2020, considerato "l'errore materiale" inserito nel precedente Decreto n.44/2020, annulla e sostituisce il Decreto Direttoriale n. 44 del 06.02.2020 e rende attuativo il Decreto Direttoriale n.52 dell'11 febbraio 2020.

L'Incentivo "Io Lavoro"



L'Incentivo "Io Lavoro" è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano, **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015, dell'art. 4, comma 15-*quater* del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito 6 con modificazione della Legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:



lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.



OSSERVA - per beneficiare dell'incentivo, i soggetti assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Ambito Territoriale

L'incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata:

- nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- nelle Regioni "più sviluppate" (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).

L'ambito territoriale è indipendentemente dalla residenza del lavoratore, ma opera nei limiti della ripartizione delle risorse, come di seguito indicato:

- 234.000.000,00 euro a valere sull'Asse 1, a favore delle regioni "meno sviluppate";
- 12.400.000,00 euro a valere sull'Asse 1, a favore delle regioni "più sviluppate";
- 83.000.000,00 euro a valere sull'Asse 1, a favore delle regioni "meno sviluppate" e "in transizione".

Nei casi di modifica della sede operativa del lavoratore, la spettanza dell'incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Quanto alla ripartizione dei Fondi e alla distribuzione delle Regioni, **si precisa che:**




OSSERVA - questo incentivo IO LAVORO fa parte del Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020.

La Commissione europea dell'8 febbraio 2018 (C(2018) 598 final), ha modificando la Decisione 2016/1941/UE, accogliendo la proposta italiana di una diversa ripartizione delle risorse tra le tre categorie di regioni, già inglobata nell'Accordo di partenariato.

Nella nuova programmazione, **a valere sui PON 2021-2027**, questa sarà la nuova ripartizione delle Regioni:

- Nell'attuale programmazione, per l'Italia tra le regioni meno sviluppate sono: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia,
- mentre, nella programmazione futura a queste dovrebbero aggiungersi Sardegna e Molise.
- Per quanto concerne le regioni italiane in transizione, nell'attuale programmazione sono ricomprese Sardegna, Abruzzo e Molise, mentre nella futura dovrebbero essere Abruzzo, Marche e Umbria (quindi senza Sardegna e Molise). Così come precisato nel Dossier n° 11 - 5 giugno 2019 UE, in riferimento alla La nuova politica di coesione 2021-2027. Tuttavia, questo incentivo fa parte del PON 2014-2014 e si applica seguendo la vecchia ripartizione delle risorse tra le tre categorie di regioni.

Tipologie di Contratti incentivati




L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.




OSSERVA - l'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Importo dell'incentivo



ATTENZIONE! - in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Rispetto della normativa europea



L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto nei casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Cumulo

L'incentivo è cumulabile:

- con l'incentivo previsto dall'art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 26/2019;
- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni di cui all'articolo 3 del Decreto Direttoriale n.52/2020, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato.

Procedura operativa

Al fine di fruire del beneficio lo Lavoro, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.

L'INPS si occuperà di:

determinare	l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
verificare	mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione

	all'incentivo;
accertare	la disponibilità residua delle risorse;
comunicare	in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.



OSSERVA - a seguito di autorizzazione da parte dell'Istituto, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Scheda di Sintesi dell'Incentivo "IO LAVORO"

Incentivo: IO LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell'11 febbraio 2020

Periodo di Spettanza

Assunzioni dal: 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Termine massimo di fruizione: 28 febbraio 2022

Soggetti incentivabili

- a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni, disoccupati;
- b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

Ambito Territoriale e ripartizione delle risorse

- Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) - 234.000.000,00 euro;
- Regioni "più sviluppate" (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) - 12.400.000,00 euro;
- Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna) - 83.000.000,00 euro (da ripartire con le Regioni meno sviluppate).

L'ambito territoriale è indipendentemente dalla residenza del lavoratore, nei casi di modifica della sede operativa del lavoratore, la spettanza dell'incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Tipologie di contratti incentivabili

L'incentivo è riconosciuto:

- ✓ contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- ✓ contratto di apprendistato professionalizzante;
- ✓ contratto di lavoro a tempo parziale;
- ✓ trasformazione di contratto a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato;
- ✓ socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo è non è riconosciuto:

- ✓ con contratto di lavoro domestico;
- ✓ occasionale;
- ✓ intermittente.

Importo dell'incentivo

L'incentivo è pari alla decontribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per singolo lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.**Requisiti aziendali**

- rispetto del "de minimis";
- l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, salvo i casi di:
 - o dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Cumulo con altri incentivi

L'incentivo è cumulabile:

- con l'incentivo previsto per i percettori di Reddito di Cittadinanza;
- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato.

Procedura operativa

I datori di lavoro interessati devono:

- attendere l'apposita circolare INPS
- inoltrare un'istanza preliminare di ammissione esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico predisposto dall'Istituto
- effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS.

L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Riferimenti normativi

- Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell'11 febbraio 2020;
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013;
- D.Lgs. 150/2015.

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: definizione di soggetto disoccupato e privo di impiego regolarmente retribuito

QUESITO



In quali casi è possibile considerare un soggetto disoccupato o privo di impiego regolarmente retribuito?

SOLUZIONE



Stando alla definizione comunemente riconosciuta, un soggetto può definirsi "disoccupato", se: *si trova nella condizione di essere privo di un lavoro retribuito e in cerca di una nuova occupazione.*

Le fonti principali che ne hanno dettato i parametri sono state:

- D.Lgs. 181 del 2000, modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
- D.Lgs. 150 del 2015, modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185;
- Nota del Ministero del Lavoro n. 2866 del 2016;
- Nota del Ministero del Lavoro n. 3374 del 2016;
- D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019);
- Circolare n.1 del 2019 Anpal.

Secondo l'attuale e ultima normativa, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26), acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 31/0006890 dell' 11 luglio 2019, si considerano in **stato di disoccupazione** anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui e in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui. Pertanto, non più come previsto dal D.Lgs. n. 150/2015, esclusivamente coloro privi di impiego, senza distinzione di reddito.

Resta l'obbligo di dichiarare, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Ai fini del computo dei sei mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, è considerato **"privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi"**, il soggetto che negli ultimi sei mesi non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro della durata di almeno 6 mesi, nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico sulle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.